

## AL VIA LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Le recenti disposizioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Circolare n.26 del 06/07/17) con cui disciplina la formazione continua dei revisori legali iscritti al Registro, per quanto condivisibile, è perentoria e drastica.

Tutti gli iscritti al RRL, senza eccezione alcuna, (a parte coloro che sono in stato di sospensione dal Registro) sono obbligati a partecipare ad eventi formativi organizzati da enti accreditati dal MEF e a maturare almeno 20 crediti formativi annui, su un arco temporale triennale.

Tale periodo è iniziato quest'anno, creando una fase transitoria, tra il 1° gennaio e la "messa a regime".

L'effetto che tale provvedimento produrrà, sarà la progressiva riduzione degli iscritti al Registro, nel senso che molti revisori, in particolare coloro i quali sono iscritti nella sezione "B" del Registro (i c.d. inattivi), non saranno disponibili a frequentare corsi obbligatori, impegnativi ed onerosi.

Questo processo nel giro di 5-10 anni porterà altresì ad una sostanziale riduzione del numero dei revisori interessati e/o disponibili a fare il controllo contabile, e favorirà la costituzione di piccole e medie società di revisione.

Ai revisori legali resterà la funzione di sindaco per la classica attività di vigilanza, la quale però diventerà sempre più incompatibile con la funzione di consulente, tipica del commercialista.

E' così che, dopo 40 anni dalla mitica Quarta Direttiva Comunitaria, a suo tempo tanto osteggiata e bistrattata, potrà concretizzarsi l'adeguamento all'Europa dei ruoli dei professionisti dell'area amministrativa che sono sempre più diversi e incompatibili: da un lato ci sono gli esperti contabili o commercialisti, quali consulenti del cliente, e dall'altro i revisori legali quali controllori, espressione della fede pubblica.

**Gianni Bragaglia**



### IN PRIMO PIANO

#### **IL TESTO DELLA MOZIONE CONCLUSIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA ASSOCIATI DEL 12 GIUGNO A FAVORE DELL'ISTITUTO DELLA L.C.A. PER LE SOCIETA' COOPERATIVE**

#### **AIRCES HA I REQUISITI PER ESSERE ACCREDITATA DAL MEF COME ENTE FORMATORE**

#### **TUTTI I REVISORI LEGALI SONO OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE CONTINUA**

Indicazioni per i revisori non iscritti a ordini professionali e associati ad AIRCES

#### IN APPENDICE **"NOTE GIURIDICHE"** IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE

a cura di **FRANCESCO CAPPELLO**

## TUTTI I REVISORI LEGALI SONO OBBLIGATI ALLA FORMAZIONE CONTINUA

È proprio così, a decorrere dal corrente anno tutte le persone iscritte al RRL hanno l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, ovvero di sottoporsi alla c.d. formazione continua.

Ciò significa che nell'arco temporale di tre anni ogni revisore deve conseguire 60 crediti formativi (pari a 60 ore), in ragione di almeno 20 crediti annui, di questi almeno 10 devono riguardare materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi disciplina e tecnica della revisione, deontologia e indipendenza).

L'attività formativa può essere svolta sia mediante programmi a distanza del MEF (in corso di predisposizione, anche attraverso organismi convenzionati) sia partecipando a corsi a distanza o in aula presso enti accreditati dal MEF.

Il problema sarà per il 2017, specificamente per i revisori legali non iscritti ad albi o ordini professionali, i quali dovranno maturare i 20 crediti formativi in un periodo molto breve, da settembre a dicembre p.v.

\*\*\*

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO AIRCES

Bragaglia Giovanni Presidente	Bologna
Bogazzi Dino Vice Presidente	Roma
Landi Piero Vice Presidente	Bologna
Zambotto Lorenzo Segr. Generale	Padova
Tibaldi Claudia Tesoriere	Bologna
Amaini Andrea	Reggio Emilia
Amici Daniela	Ravenna
Danieli Luisa	Roma
De Palo Franco	Milano
Domenicucci Diego	Firenze
Francia Nillo	Modena
Landi Isabella	Forlì
Matinata Ettore	Torino
Ricci Marco	Roma
Skuk Igor	Bologna
Spagnuolo Iolanda	Vicenza

### Indicazioni per i Revisori non iscritti a Ordini professionali e associati all'AIRCES

Per gli iscritti ad ordini professionali, almeno per il 2017, se hanno regolarmente partecipato a corsi accreditati dai rispettivi ordini non dovrebbero esserci problemi; semmai ci sarà il problema della tipologia dei corsi, con riferimento alle materie caratterizzanti la revisione legale. Per gli associati AIRCES che hanno partecipato agli eventiformativi organizzati da AIRCES e accreditati dall'ODCEC di Bologna nel 1° semestre 2017, riteniamo di ottenere dal MEF il riconoscimento dei rispettivi crediti formativi, avendo raccolto e registrato le presenze.

Di seguito riportiamo l'elenco dei workshop sopra menzionati (3 crediti formativi ognuno) e successivamente pubblicheremo nel sito l'elenco dei soci che hanno regolarmente partecipato ai vari eventi.

- 21 FEBBRAIO - IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E I NUOVI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI
- 28 FEBBRAIO - IL RENDICONTO FINANZIARIO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- 14 MARZO - GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL BILANCIO 2016 – OIC 32
- 16 MAGGIO - CYBER SECURITY E PRIVACY IN AZIENDA: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO, GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI, LE SOLUZIONI OPERATIVE E TECNOLOGICHE
- 12 GIUGNO - LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (il c.d. Decreto Rordorf)
- 12 LUGLIO – A TORINO - LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA ED ELEMENTI UTILI ALL'INDIVIDUAZIONE TEMPESTIVA DELLA DIFFICOLTA'

Quasi tutti questi eventi si sono svolti a Bologna, e nessuno su materie caratterizzanti l'audit e la revisione legale.

Per i prossimi mesi abbiamo già in programma due giornate di studio e alcuni workshop su temi specifici della revisione legale. ▣

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Greco Cosimo	Presidente	Bologna
Carboni Giovanni	Effettivo	Perugia
Piraccini Paola	Effettivo	Cervia (RA)
Rizzi Lella	Supplente	Carpi (MO)
Scardigli Juri	Supplente	Livorno

### IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Monti Giovanni	Presidente	Ravenna
Foschini Paolo	Effettivo	Faenza (RA)
Paolo Cristoni	Effettivo	Castelfranco (MO)

**AIRCES HA I REQUISITI PER ESSERE ACCREDITATA DAL MEF COME ENTE FORMATORE**

Dopo tanti anni di attesa è finalmente stata pubblicata la circolare per ottenere l'accreditamento al MEF come ente di formazione per gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Con la Circolare 6 luglio 2017 n. 26, infatti, l'Ufficio V del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, ha fornito le "Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro. Attuazione dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n.135. Formazione offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Modalità di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. Riconoscimento della formazione degli ordini professionali e delle società iscritte al registro. Relativi criteri e modalità di applicazione."

Nel documento, quindi, si trovano le modalità di effettuazione dell'istanza di accreditamento presso il MEF per le strutture, pubbliche o private, che presentano i requisiti a tal fine previsti dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

- a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenuto conto della struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;
- b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell'ambito giuridico – economico e contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010, ossia nelle materie previste per l'esame di idoneità professionale;
- c) impiego di docenti, con comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui al richiamato articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2010;
- d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

AIRCES, che presenterà l'istanza di accreditamento, soddisfa senza minimo dubbio alle previsioni delle lettere b), c) e d); abbiamo solo un piccolo dubbio se il numero dei nostri dipendenti,

pari a uno, possa essere ritenuto sufficiente da chi validerà le richieste. Tuttavia la nostra presenza nel territorio con i coordinatori delle delegazioni; gli accordi di collaborazione con Demetra Formazione S.r.l., ente di formazione del sistema Legacoop Emilia Romagna e con la Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., e il supporto del Movimento Cooperativo, in primis di Legacoop, certamente costituiranno una certezza per chi esaminerà le pratiche di richiesta di accreditamento. Riteniamo inoltre significativo il fatto che AIRCES ha una consolidata esperienza nella formazione dei revisori che operano nelle cooperative e negli enti del Terzo Settore.

...Poi non cambieranno molte cose, per AIRCES: continueremo, come abbiamo sempre fatto, a proporre agli associati ed ai professionisti del controllo societario i nostri corsi di formazione ed aggiornamento... solo che avremo un maggior appeal per il fatto di essere organizzati da un Ente accreditato alla formazione continua dei Revisori Legali. Mentre per quanto riguarda i Revisori iscritti al RRL, l'obbligo formativo resta fissato a partire dal 1° gennaio 2017 e dovrà essere assolto (con almeno 20 crediti per anno) entro il 2019. Per il 2017, ed "in attesa di affinare, nei futuri esercizi, la politica formativa dei revisori legali, si assume che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa."

Nella circolare è inoltre precisato che la partecipazione nel triennio a più corsi riguardanti lo stesso argomento, farà maturare i crediti formativi solo una volta.

Riteniamo importante evidenziare, infine, che il Ministero ha tenuto conto che la circolare è stata emanata in corso d'anno, quindi "... procederà per il 2017 a valutare il possesso dei requisiti per l'accreditamento e la corrispondenza dell'offerta formativa con il programma annuale di cui alla ripetuta determina del 7/3/2017 anche relativamente a corsi che si siano già svolti o che siano attualmente in fase di svolgimento. (L.Z.)■



## ECCO LA MOZIONE CONCLUSIVA APPROVATA DALLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI AIRCES

Come anticipato nel Notiziario di Giugno pubblichiamo il testo della Mozione conclusiva approvata dall'Assemblea Generale degli Associati AIRCES inviata al Sen. Pietro Grasso Presidente del Senato, all'On. Laura Boldrini Presidente della Camera dei Deputati, all'On. Paolo Gentiloni Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dott. Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo Economico e all'On. Andrea Orlando Ministro della Giustizia.

### MOZIONE CONCLUSIVA

#### APPROVATA DALLA XXI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI AIRCES PARTECIPANTI AL WORKSHOP SULLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA PREMESSA

*Si è svolta il 12 giugno 2017 a Bologna la XXI Assemblea Generale degli Associati di AIRCES (Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale) dedicata prevalentemente alla Riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvata dalla Camera dei Deputati in data 1/2/2017 con Disegno di legge che delega il Governo a riformare il R.D. 267/1942 sulla base delle indicazioni della Commissione Rordorf. Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato (n. S 2681) e potrebbe esser approvato prima della fine dell'attuale legislatura.*

*Sulla riforma in oggetto, dopo aver ascoltata la dotta relazione del Prof. **Marco Santi**, dell'Università Cattolica di Milano, e il circostanziato intervento dell'Avv. **Giovanni Conti**, per oltre un decennio Responsabile dell'Ufficio Liquidazioni Coatte Amministrative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Assemblea degli associati AIRCES ha espresso un giudizio positivo nel suo complesso sull'intero disegno di legge, valutato un approccio nuovo, condivisibile e riformatore, richiedendo però che venga riconsiderata la norma che preclude l'istituto della Liquidazione Coatta Amministrativa alle Società Cooperative.*

\*\*\*

Ciò premesso, i revisori legali delle società cooperative sollecitano un supplemento di riflessione sulla parte che, nel progetto di riforma delle procedure concorsuali, punta a ridefinire radicalmente le conseguenze legate allo stato di insolvenza della società cooperativa; conseguenze attualmente disciplinate dall'art. 2545 terdecies c.c. che prevede l'assoggettamento della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa ad opera di un provvedimento dell'autorità ministeriale di vigilanza, attualmente, il Ministero dello Sviluppo Economico.

È vero che da più parti si era da tempo sollevata l'insufficienza della disciplina della prevenzione (come contenuta nell'art. 196 l.f.) e quindi l'opportunità di superare il concorso tra fallimento e liquidazione amministrativa, affidato ad un mero criterio della supremazia temporale (l'autorità più sollecitata all'adozione del provvedimento); ma è anche vero che l'ipotizzato superamento è anche destinato a disconoscere le sostanziali diversità degli obiettivi perseguiti dai rispettivi istituti. Non va infatti ignorato che la nuova visione della crisi d'impresa, imperniata, in via pressoché esclusiva, sulle ragioni dei creditori, non può lasciare alcuno spazio alle più generali considerazioni dell'interesse pubblico. Ragioni che sono invece alla base proprio della gestione amministrativa delle crisi delle imprese di economia sociale, dove la tutela del ceto creditorio deve almeno convivere con la salvaguardia di interessi più generali, ove sussistenti.

Né appare convincente l'argomento secondo il quale la rinnovata gestione della crisi d'impresa garantirebbe meglio l'impresa stessa, non necessariamente destinata, anche nel caso dell'insolvenza, ad uno sbocco liquidatorio. E' appena il caso di osservare che, anche la società cooperativa, a diritto vigente, ha pieno accesso alle procedure alternative di soluzione delle crisi, previste dall'art. 160 l.f. (concordato preventivo) dall'art. 214 l.f. (concordato fallimentare) nonché dagli artt. 182 bis e ter l.f. in tema di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale.

C'è quindi da chiedersi se, nel caso della società cooperativa, la soppressione dell'istituto della liquidazione coatta sia ascrivibile, più che ad esigenze sistematiche, all'obiettivo del superamento del suo inserimento nel novero delle economie sociali, in aperto contrasto con l'articolo 45 della Costituzione,

che impone il pieno riconoscimento della funzione sociale della mutualità, sicuramente non parametrabile sulla tutela esclusiva delle ragioni dei creditori, che non potrebbero, in alcun modo, sostituirsi all'autorità amministrativa nella valutazione delle convenienze sulla permanenza dell'impresa nel mercato o sulla sua liquidazione.

Sarebbe tutta da valutare l'opportunità del superamento dell'attuale sovrapposizione fra l'intervento amministrativo e quello giudiziario attraverso la ricomposizione unitaria, anche per la società cooperativa, della gestione delle crisi, così come riconosciuto a banche e assicurazioni, in capo agli organi di vigilanza. Non si comprendono infatti i motivi che impedirebbero ad un'autorità ministeriale di continuare a svolgere le medesime funzioni di intervento riconfermate in capo alla Banca d'Italia o all'IVASS. Auspicando che questa nostra richiesta venga presa in seria considerazione e accolta favorevolmente, siamo disponibili, in qualunque sede, a ogni confronto e approfondimento.

Il Segretario Generale  
**Lorenzo Zambotto**

Il Presidente  
**Giovanni Bragaglia**

### COSTITUITO IL GRUPPO DI LAVORO DI AIRCES PER IL TERZO SETTORE

La recente riforma del Terzo Settore ha indotto, per merito dei soci **Michele Romano** di Milano e **Anna Salsi** di Reggio Emilia, la presidenza di AIRCES ad affrontare le novità introdotte dalla nuova disciplina del settore.

È così che l'11 luglio a Bologna è stato convocato un gruppo di soci interessati ad affrontare e ad approfondire la riforma con specifico riferimento al sistema dei controlli.

Hanno partecipato oltre al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario Generale, **Cosimo Greco, Pasqualino Alicandro, Roberto Toni, Francesca D'Angelo, Andrea Amaini** e i due soci soprannominati.

Il Terzo Settore è molto ampio; va dalle ONLUS alle ONG, dall'associazionismo alle fondazioni, alle società di mutuo soccorso, fino alle Cooperative sociali.

Nel complesso la riforma è stata valutata positivamente e ampiamente condivisa anche dal Movimento Cooperativo.

Tra le novità introdotte dalla Legge 106/2016 e dai decreti di attuazione che più interessano AIRCES e i propri associati c'è l'introduzione di controlli obbligatori.

Infatti allorchè per due esercizi consecutivi un ente del Terzo Settore supererà due dei seguenti parametri: € 110.000 di attivo patrimoniale; € 220.000 di

ricavi o proventi o entrate comunque denominate; n.5 occupati in media nell'esercizio, scatterà l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo (anche monocratico).

Inoltre allorchè saranno superati due dei seguenti parametri: € 1.100.000 di attivo patrimoniale; € 2.200.000 di ricavi; n.12 occupati in media nell'esercizio, scatterà l'obbligo di nominare un revisore legale iscritto all'apposito registro. Non va poi sottaciuta la crescente richiesta da parte di istituzioni ed enti (in primis le Fondazioni) che concedono contributi e finanziamenti solo se i relativi rendiconti di spesa sono "certificati" da revisori legali.

Dalla discussione nella riunione del gruppo di lavoro sono emerse esperienze non sempre incoraggianti; spesso gli enti non sono bene organizzati sul piano amministrativo e in molti casi si aspettano che le prestazioni dei controllori siano svolte a titolo gratuito, in conformità con lo spirito dell'associazionismo e del volontariato.

I lavori della riunione si sono conclusi con un invito alla Presidenza AIRCES ad approfondire lo studio del Terzo Settore e della recente riforma, e di contattare le organizzazioni più rappresentative del settore per proporre iniziative e intraprendere forme di collaborazione mirate, con particolare riferimento all'organizzazione amministrativa, alle procedure contabili e al sistema dei controlli. ■

## GLI ORGANI DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/2016 riportiamo in sintesi la disciplina, applicabile alle Cooperative, relativamente all'Organo di Controllo e alla Revisione Legale dei Conti. L'art. 2543 del Codice Civile statuisce l'obbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale (indipendentemente dall'essere società cooperativa a Responsabilità limitata o Società Cooperativa per Azioni) nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile. Ovvero:

- quando la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- quando la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- quando la cooperativa ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei parametri seguenti (art. 2435-bis del C.C.):

- o totale dell'attivo dello stato patrimoniale € 4.400.000,00;

- o ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000,00;

- o dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Inoltre, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziati non partecipativi (ad es. obbligazioni). Il capitale sociale non costituisce più un parametro per l'obbligatorietà della nomina dell'Organo di Controllo.

Ciò premesso, osserviamo la differente disciplina tra le cooperative che applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata ovvero quelle che applicano le norme previste per le società per azioni.

### Cooperative a Responsabilità Limitata

Laddove legislativamente non ricorra l'obbligatorietà dell'organo di controllo, la cooperativa non

sarà tenuta neppure alla revisione legale dei conti. Se, invece, la Cooperativa rientra nei parametri sopra indicati, sarà necessario nominare un Organo di Controllo che (di default) svolgerà sia l'attività di vigilanza ex art. 2403 C.C., sia la revisione legale dei conti ex D.Lgs. 39/2010. Le due funzioni, in caso di diversa indicazione assembleare e qualora prevista dallo Statuto sociale, potranno essere svolte da due diversi soggetti (Collegio Sindacale e Revisore o Società di Revisione).

La cooperativa può (salvo che lo statuto disponga diversamente) assolvere all'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo con la nomina di un Sindaco Unico (in luogo del Collegio Sindacale). Lo statuto può altresì prevedere la nomina di un Revisore (in luogo dell'Organo di Controllo).

### Cooperative per Azioni

Di regola, il Collegio Sindacale svolge il Controllo di Legalità, mentre la Revisione Legale è affidata ad un Revisore o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro. Tuttavia, laddove fosse statutariamente previsto (e la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato), il collegio può svolgere anche la Revisione Legale dei Conti (ma in tal caso, tutti i componenti il Collegio devono essere Revisori Legali iscritti nel predetto Registro).

Nelle cooperative per azioni, non è possibile nominare un Sindaco Unico al posto del Collegio Sindacale.

Qualora non ricorra legislativamente l'obbligo di nominare il Collegio Sindacale, la cooperativa per azioni ha comunque l'obbligo di conferire l'incarico per la Revisione Legale dei Conti, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro. ■

## VALUTAZIONE E CONTROLLI: AL VIA UNA NUOVA PUBBLICAZIONE DEI COMMERCIALISTI

È stato divulgato, lo scorso 30 giugno, il primo numero dell'informativa periodica "Valutazione e controlli", un progetto condiviso tra la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC.

Si tratta di un fascicoletto di una decina di pagine che ha il pregio di poter essere letto in pochi minuti e che porta a conoscenza i lettori delle più recenti novità in tema di controllo contabile.

Le notizie che riporta sono di carattere generale ed offrono una veloce panoramica degli argomenti trattati; offrendo al lettore valide indicazioni su dove poter andare ad approfondirli. In questo primo numero gli argomenti trattati riguardavano:

1. OIC (Organismo Italiano di Contabilità);

2. OIV (Organismo Italiano di Valutazione);

3. Principi di Revisione;

4. Controlli interni.

Un interessante passaggio della presentazione del Consigliere Nazionale con delega alla Revisione



legale, Principi contabili e di valutazione, Sistema di amministrazione e controllo, Dott. Raffaele Marcello, laddove evidenzia che “L’informativa tiene in considerazione l’attività svolta dagli standard setter che operano nelle aree di interesse della Professione di cui il CNDCEC è parte attiva, nonché i pronunciamenti emanati da questo Consiglio Nazionale che, in una prospettiva sinergica e di applicazione degli standard medesimi, tendono a fornire agli iscritti autorevoli strumenti tecnici – operativi.”

Il “fascicoletto” verrà distribuito tramite la mailing list della Fondazione, alla quale chiederemo di essere iscritti per poter eventualmente girare ai nostri associati l’informativa. ■

### I REVISORI LEGALI E L’ANTIRICICLAGGIO

Il Decreto Attuativo della IV direttiva antiriciclaggio (n. 90/2017 in vigore dal 4 luglio 2017) ha esteso l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ai Revisori Legali.

Con il termine “antiriciclaggio” si vuole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento anche degli operatori non finanziari e dei revisori legali.

Gli obblighi si possono riassumere in 6 punti:

1. Adeguata verifica della clientela (a. identificazione del cliente; b. identificazione del titolare effettivo; c. informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d. un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.)

2. Registrazione delle informazioni (AUI o registro cartaceo; registrazione e conservazione in un apposito archivio dei dati e delle informazioni relative ai clienti, ai rapporti continuativi, alle prestazioni

professionali ed alle operazioni eccedenti la soglia di 15.000 euro, con l’obbligo di conservarli per dieci anni\*\*)

3. Conservazione dei documenti (fascicolo del cliente)

4. Valutazione e gestione del rischio (controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale)

5. Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ivi comprese le ipotesi di “autoriciclaggio”

6. Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell’uso del contante.

La violazione di uno degli obblighi può comportare sanzioni amministrative e penali.

\*\* prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro o che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente se si tratti di operazione unica o frazionata. ■

**PREMIO QF 2017  
AI MIGLIORI BILANCI DELLE  
COOPERATIVE ADERENTI A  
LEGACOOP**



il bando è sul sito [www.airces.it](http://www.airces.it)

### I SOCI ONORARI DI AIRCES

Pasquini Giancarlo	Bologna
<i>Presidente Onorario</i>	
Conti Giovanni	Roma
Cotronei Guido	Roma
Lusetti Mauro	Roma
Mazzoli Enea	Bologna
Murer Renato	Venezia
Risoli Pierfranco	Cuneo
Santi Marco	Milano
Sita Luciano	Bologna
Tassinari Vincenzo	Ferrara

## SEMINARIO AIRCES E LEGACOOPIEMONTE A TORINO. IL 12 LUGLIO SI È DISCUSO DI CRISI D'IMPRESA: COME ANTICIPARLA, GESTIRLA E QUALI LEGGI LA GOVERNANO

Il primo appuntamento dei seminari piemontesi 2017 organizzati da AIRCES e Legacoop Piemonte si è tenuto a Torino il 12 luglio scorso. Tema dell'incontro: "La riforma della disciplina della crisi d'impresa ed elementi utili all'individuazione tempestiva della difficoltà". Una trentina i partecipanti e tre i relatori che per le loro competenze sono stati chiamati a fare luce sullo stato dell'arte della riforma della Legge che disciplinerà la crisi d'impresa. **Barbara Daniele**, responsabile dell'ufficio revisioni Legacoop Piemonte, **Francesco Cappello** e **Pier Luigi Passoni** dottori commercialisti ed esperti in materia di crisi d'impresa hanno illustrato le dinamiche e le prospettive normative che accompagneranno le imprese in difficoltà. Ma prima di approfondire il tema di come uscire si è approfondito il "come riconoscere l'insorgere delle problematiche e gli strumenti utili di volta in volta per accompagnare la cooperativa verso una soluzione ottimale".

**Barbara Daniele** ha sottolineato il ruolo determinante dell'appuntamento con i revisori ministeriali che nel caso delle cooperative associate alle organizzazioni di rappresentanza, sono esperti inviati direttamente dalle centrali cooperative e che hanno la possibilità di aiutare le imprese a riflettere sull'andamento dell'azienda. "E' un appuntamento quello della revisione, ha sostenuto Daniele, che coinvolge sia aspetti formali che sostanziali della vita dell'impresa. Attiene a questioni patrimoniali ed economiche verificando se ci sono segnali di criticità e offrendo alla cooperative un momento di confronto costruttivo con suggerimenti e ipotesi di piani industriali. La revisione è un atto di grande trasparenza". Naturalmente all'interno di questo intervento, che è stabilito dalla legge, esiste anche un aspetto sanzionatorio che obbliga il revisore ad emettere, laddove ne riconosca la necessità, provvedimenti che verranno trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti del caso: dalla liquidazione coatta amministrativa passando per diverse forme di commissariamento o lo scioglimento d'autorità.

**Francesco Cappello** e **Pier Luigi Passoni** hanno

dialogato tra loro e con i revisori, commercialisti e responsabili amministrativi di cooperative presenti al seminario su quanto di buono e di negativo c'è all'interno di quello che dovrà essere il nuovo testo di riforma della 'Disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza'. Testo utile perché aggiorna degli istituti regolati da leggi piuttosto datate. Quello che sembra profilarsi all'orizzonte, però, è l'impossibilità per le cooperative di ricorrere allo strumento della liquidazione coatta amministrativa mentre, sottolinea Passoni, "continua essere concessa alle banche ed alle assicurazioni".

Nelle pieghe dei tecnicismi si può leggere un tentativo di depotenziare il sistema cooperativo facendo venire meno degli strumenti che gli sono propri in virtù del ruolo sociale che le imprese cooperative assolvono. In sostanza, hanno sostenuto Cappello e Passoni si dovrà vigilare con attenzione affinché la riforma sia davvero tale e non cancelli istituti utili a trovare delle soluzioni che "aiutino a non disperdere quanto di buono c'è in una cooperativa in crisi".

Utile è stato ripercorrere le fonti legislative che caratterizzano la liquidazione coatta amministrativa: dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 al D.Lgs 155/2006 fino all'art. 2545 septiesdecies che da all'Autorità il potere di sciogliere le cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico.

L'intensa mattinata di studio e riflessione è stata preceduta da un breve intervento di Legacoop Piemonte che per voce di **Mario Goggi**, funzionario della struttura piemontese, ha sottolineato come questi incontri formativi, frutto di un accordo di collaborazione tra AIRCES e Legacoop Piemonte, che coinvolgono le cooperative, i professionisti del settore e i revisori contribuiscono a diffondere cultura d'impresa e informazione. Infine, a sottolineare l'interesse che queste iniziative incontrano sul territorio va evidenziato che il workshop è stato accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino per il riconoscimento dei crediti formativi ai propri iscritti... e molto probabilmente anche per i Revisori Legali.

**Vito D'Ambrosio** ■



## A BOLOGNA SEMINARIO SUL PRESTITO SOCIALE NELLE COOPERATIVE

La data non è definitiva ma probabile: il 12 ottobre, a Bologna, AIRCES e Legacoop Emilia Romagna organizzeranno, con la collaborazione di RIA GRANT THORNTON, un primo seminario su: "LA RIFORMA DEL PRESTITO SOCIALE NELLE COOPERATIVE: NORMATIVA, RESPONSABILITÀ, PROCEDURE E TECNICHE DI CONTROLLO"

Il programma sarà articolato in due parti: la prima con la partecipazione del Dott. **Mauro Iengo** dell'Ufficio Legislativo di Legacoop Nazionale e dell'Avv. **Pierluigi Morara** di Bologna, sulle nuove disposizioni di Banca d'Italia e sul nuovo regolamento di Legacoop in materia di prestito sociale nelle Cooperative; la seconda, con la partecipazione di **Marco Cevolani**, partner di Ria Grant Thornton, sulle procedure di controllo e sulle tecniche di audit.

Questa iniziativa, è rivolta ai dirigenti e quadri amministrativi di società cooperative, ai componenti del Collegio Sindacale e ai revisori cooperativi.

La partecipazione al Seminario, che si presume di ripetere successivamente (almeno 2 edizioni) sarà gratuita; sarà comunque necessaria la preventiva iscrizione alla segreteria di AIRCES.

L'evento sarà accreditato dall'ODCEC di Bologna e sarà valido anche per la formazione continua dei revisori legali. ■

## ATTIVITA' 231

### IL NUOVO CENTRO DOCUMENTAZIONE AIRCES 231

Il Comitato Tecnico Scientifico 231 di AIRCES, nell'ultima riunione del 5 luglio, ha preso in esame alcune iniziative finalizzate a promuovere nelle cooperative aderenti a Legacoop l'adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione – MOG conformi alle prescrizioni del DLgs 231/2001.

Fra le iniziative di sensibilizzazione e formazione discusse, è stata approvata la predisposizione, nel sito web di AIRCES, di un "Centro Documentazione Airces 231" all'interno del quale rendere facilmente disponibili, a partire dal prossimo settembre, alle cooperative e ai loro OdV documentazione di pubblico dominio relativa al DLgs 231/2001; tale documentazione sarà raggruppata in funzione della sua natura:

a) Leggi e regolamenti, quali a titolo di esempio:

- DLgs 231/2001, testo coordinato predisposto da AIRCES con tutte le modifiche successive
- Elenco dei reati presupposto richiamati dal DLgs 231/2001, predisposto da AIRCES

b) Linee Guida di pubblico dominio emesse dalle principali associazioni di categoria ed approvate dal Ministero della Giustizia, quali a titolo di esempio:

- Elenco delle Linee Guida 231 approvate dal Ministero della Giustizia
- Linee Guida Confindustria, aggiornamento 2014
- Linee Guida ANCE, revisione 2013
- Linee Guida ANCPL, revisione 2013
- Linee Guida ANCPL, aggiornamento a tutto il 15/4/2017
- Linee Guida ANCC COOP, revisione 2016
- Linee Guida ANCST, revisione 2010

c) Monografie, articoli, studi di settore (anche predisposti da componenti il CTS Airces 231) ritenuti di interesse per le imprese cooperative e per i loro OdV.

L'accesso al Centro Documentazione Airces 231 non sarà limitato ai soli soci, al fine di essere disponibile a tutte le imprese, cooperative e non, interessate a predisporre un MOG 231 ovvero a migliorare il MOG esistente. ■

## APPENDICE

## NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE

A cura di **Francesco Cappello** - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

**Il parere del Consiglio di Stato sul Codice del Terzo Settore**

*Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, ha reso il 14 giugno 2017 il parere n. 1405 sullo schema di d.lgs. sul c.d. "Codice del Terzo settore", in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 106 del 2016. Nel parere favorevole, il Consiglio di Stato ha apprezzato la scelta del Governo di introdurre una disciplina autonoma ed unitaria del fenomeno del non profit, di prevedere la configurazione del Registro Unico Nazionale per gli enti del Terzo settore, con proprie condizioni di accesso e permanenza e di introdurre meccanismi di trasparenza, pubblicità, controllo e vigilanza. Per contro, il Consiglio di Stato, ha criticato la disposizione dell'art. 4, comma 3, dello schema di decreto, ai sensi della quale solo alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato devono applicarsi (limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 dello schema di decreto) le disposizioni del Codice del terzo settore. Tale critica trae fondamento dalla posizione espressa dalla Corte Costituzionale secondo cui, nel sistema costituzionale, le intese non possono rappresentare una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell'applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell'ordinamento, essendo l'eguale libertà di organizzazione e di azione garantita, a prescindere dalla stipulazione di intese, a tutte le confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost, che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. Di conseguenza, ad avviso ancora della Consulta (sentenza n. 52 del 2016), il legislatore non può attuare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano stipulato accordi o intese con lo Stato italiano.*

**Modello contabile per le operazioni di copertura semplici**

*L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato nella newsletter di maggio 2017 la bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito al principio contabile OIC 32 «Strumenti finanziari derivati». Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il modello contabile previsto per le operazioni di copertura semplici a tutte le coperture di flussi finanziari, nel caso sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza. Al proposito, l'OIC ha precisato che, se le scadenze dei flussi finanziari di cassa designati come elemento coperto coincidono, o sono strettamente allineate a quelle dello strumento di copertura, il modello semplificato può essere attivato. La risposta, per il cd. "principio di derivazione rafforzata", assume rilevanza anche fiscale ai fini dell'applicazione dell'articolo 112 TUIR.*

**Stato di insolvenza sottaciuto dall'imprenditore: configurabilità del reato di truffa ex art. 640 c.p.**

*La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29503, depositata il 13 giugno 2017, ha affermato che costituisce truffa, ai sensi dell'art. 640 c.p., la condotta dell'imprenditore che, mediante artifici e raggiri, non si limiti a tacere il proprio conclamato stato di insolvenza, ma – al fine di indurre il cliente alla stipula di un preliminare di vendita – fa sì che la persona offesa possa contare su un falso stato di floridità e stabilità dell'azienda gestita. Nello specifico, secondo la Suprema Corte, l'ampia connotazione artificiosa e raggirante – sostanziata in fatti quali la promessa della stipula della fideiussione prevista dalla legge, la consegna di materiale informativo e depliant molto dettagliati e accurati sulla realizzazione futura degli immobili in costruzione –, mettendo in correlazione la condotta dell'agente con il danno recato alla vittima, integra la fattispecie di truffa e non quella di minore gravità dell'insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 c.p..*

**La rilevanza ai fini penalistici della mancata svalutazione del credito inesigibile**

La Corte di Cassazione, con sentenza del 9/5/2017, n. 29885, depositata il 15/6/2017, ha riconosciuto la rilevanza – ai fini penalistici – del falso qualitativo di bilancio, quale ipotesi integrativa del reato ex art. 2621 c.c., qualificando, in particolare, come fattispecie tipica quella della mancata svalutazione del credito inesigibile. Nel caso di specie, la mancata svalutazione del credito inesigibile, a seguito di un'errata applicazione dei principi contabili, aveva comportato l'indebita prosecuzione dell'attività da parte dell'impresa, ancorché il patrimonio fosse già divenuto negativo. Inoltre, la condotta in esame trova la corretta qualificazione nell'ipotesi contestata dall'art. 223, comma 2, n. 1) l.f., in quanto la sanzione viene comminata sia al soggetto che il dissesto l'abbia interamente cagionato, sia a chi ne abbia causato una parte e, in altri termini, l'abbia aggravato.

**Legittimo il sequestro dell'intera contabilità per l'accertamento del reato di bancarotta fraudolenta**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16622, depositata il 4 aprile 2017, ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio dell'intera contabilità dell'impresa, qualora si debba procedere all'accertamento di reati – nel caso di specie quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – che impongono la ricostruzione del volume di affari della società. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato che l'Autorità Giudiziaria può disporre un sequestro dai contenuti molto ampi, nel rispetto tuttavia del principio di proporzionalità ed adeguatezza, dovendo provvedere alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti. In caso di mancata tempestiva restituzione – prosegue la Suprema Corte – l'interessato può presentare relativa istanza e, da ultimo, far valere le proprie ragioni ricorrendo ai rimedi impugnatori normativamente previsti.

**Bancarotta fraudolenta documentale non addebitabile all'amministratore cessato che abbia consegnato le scritture contabili**

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21818, depositata il 5 maggio 2017, si è pronunciata in tema di reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 l.f., concludendo che lo stesso non possa essere in alcun modo contestato all'amministratore che, alla data di dichiarazione di fallimento, sia cessato ed abbia in precedenza consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore. Pertanto – conclude la Suprema Corte – in capo all'amministratore cessato da tale carica non grava alcun obbligo di conservazione della documentazione contabile, né l'obbligo di consegna della stessa al curatore, incombando tale onere, in via esclusiva, sul solo soggetto che riveste la carica di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento.

**Bilanci tardivamente depositati: il Giudice può motivatamente non tenerne conto**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13746, depositata il 31 maggio 2017, ha affermato che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.f., i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15, comma 4, l.f., sono quelli regolarmente approvati e depositati nel Registro Imprese ai sensi degli articoli 2435 e 2478-bis c.c.. Di conseguenza – prosegue la Suprema Corte – il Giudice, con specifica motivazione, può non tenere conto dei bilanci prodotti dall'imprenditore, qualora non depositati o depositati tardivamente. In particolare, la valutazione da parte del Giudice circa l'inattendibilità dei bilanci in parola non può prescindere da uno specifico accertamento della vicenda oggetto di decisione e da una concreta motivazione. Resta comunque in capo all'imprenditore l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità che – accertata l'inattendibilità dei bilanci tardivamente depositati – può essere potenzialmente fornita con altri elementi.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Bragaglia

N. 7/8 - LUGLIO/AGOSTO 2017

Questo numero è stato chiuso il 19/07/2017 - Prossima uscita 20 Settembre 2017